

ATTO N. DD 5022

DEL 20/11/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 322

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Singola campagna attività di trattamento rifiuti da svolgere in località Cascina Ronchi snc mediante impianto mobile”
COMUNE: Montanaro
PROPONENTE: Piobesi Escavazioni s.r.l.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 24/09/2020 la Società Piobesi Escavazioni s.r.l. con sede legale in Piobesi Torinese (TO) – Via del Mare n. 19/E10 e Partita IVA n. 08554850019 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di “*Singola campagna attività di trattamento rifiuti da svolgere in località Cascina Ronchi snc mediante impianto mobile*”, nel Comune di Montanaro, in quanto rientrante nelle categorie progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. “*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*”.

Sempre in data 24/09/2020 è stata effettuata dalla Società proponente, ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 “*D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività*”, la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili.

In ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa l'istruttoria è stata dunque coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività; con nota prot. n. 68888 del 05/10/2020, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, individuati all'art. 9 della L.R. 40/98 ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Rilevato che:

Il progetto presentato consiste in una campagna mobile di recupero (operazione R5 “riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche” di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.”) dei materiali derivanti dalle operazioni di demolizione di un fabbricato in disuso presente in Comune di Montanaro in Località Cascina Ronchi (Foglio 13, mappali 368 sub. 2-14-15-16-17).

L'area è in disponibilità dell'Azienda Agricola "La Teresina" che in data 21/07/2020 ha presentato SCIA, protocollata dal Comune di Montanaro con n. 6457, per la demolizione del fabbricato. Il Comune di Montanaro con nota prot. n. 10624 del 16/11/2020 ha confermato "che lo scorso luglio 2020 è stata presentata opportuna pratica edilizia di demolizione del fabbricato in questione".

L'area oggetto dell'intervento :

- non risulta sottoposta a vincoli;
- è definita dal Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Montanaro come E “zona agricola”;
- ricade in Classe I della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica;
- ricade in classe VI (aree esclusivamente industriali) di zonizzazione acustica.

I materiali derivanti dalle operazioni di demolizione, costituiti prevalentemente da conglomerati di cemento, intonaci, mattoni, ceramiche e C.A., sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi riconducibili al codice CER 17.09.04 “Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01 e 17.09.03”.

Le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile di frantumazione (*Sandvik, mod. QJ241- JAV Crusher – matr. n. QJ241 10062*) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il proponente dichiara che la quantità del materiale da trattare è stata stimata in circa 2.500 mc, corrispondenti a circa 4.000 t. La singola campagna di attività avrà una durata complessiva di circa 6 mesi con giorni anche non continuativi di lavoro.

L'attività di recupero è finalizzata alla produzione di materie prime secondarie (MPS) per l'edilizia compatibili alle specifiche descritte nell'allegato C, della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005, n. UL/2005/5205.

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'intervento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali che si prevede di adottare;

- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- l'attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili in quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;
- l'impianto mobile utilizzato per il recupero di rifiuti derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività è stato autorizzato con Determina del Dirigente della Città Metropolitana di Torino n. 128-3537/2019 del 29/3/2019, ai sensi del comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i. Tale provvedimento ed i relativi allegati, parte integrante dello stesso, contengono tutta una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- Il Comune di Montanaro con nota prot. n. 10624 del 16/11/2020 ha evidenziato che "*...non è pervenuta all'Amministrazione scrivente alcuna richiesta di "Autorizzazione in deroga al superamento dei limiti acustici", così come previsto dall'art.9 della L.R. 20/10/2000 n.52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e come definito dal "Regolamento Comunale per la tutela dell'Inquinamento Acustico - Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione" del Comune di Montanaro (TO) approvato con Delibera di C.S. n.22/31 del 08/04/2009*"; il proponente ha comunque dichiarato che verrà presentata al Comune sede dell'intervento apposita istanza di Autorizzazione in deroga che comporta l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere organizzativo e procedurale.

Ritenuto che:

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente trattandosi di attività svolte per un periodo limitato con impatti potenziali di scarsa entità e reversibili.

Le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo dell'impianto mobile e le eventuali ulteriori indicazioni stabilite dal nulla osta della singola campagna d'attività, possono considerarsi adeguate a limitare l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 24/10/2020 ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati.

La realizzazione del progetto in modo difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal

comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”.*

Adempimenti

Dovrà essere comunicata con congruo anticipo al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte la data di avvio e conclusione della campagna di attività di recupero secondo le previsioni di progetto.

Prima dell'inizio dei lavori di svolgimento della campagna di attività di recupero dovrà essere ottenuta l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti di competenza comunale.

Visti:

- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di “Singola campagna attività di trattamento rifiuti da svolgere in località Cascina Ronchi snc mediante impianto mobile” presentato in data 24/09/2020 dalla Società Piobesi Escavazioni s.r.l. con sede legale in Piobesi Torinese (TO) – Via del Mare n. 19/E10 e Partita IVA n. 08554850019 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città



Città metropolitana di Torino

Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 20/11/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano